

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania


DELIBERAZIONE N. 256 del 22 FEB 2022

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, per lo svolgimento di un periodo di formazione *extra* rete formativa della Dott.ssa Bordonaro Maria Cristina, presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e Patologia Clinica.

Proposta N° 21 del 21/02/2022

SETTORE PROPONENTE
U.O.C. AFFARI GENERALI

Istruttore/Responsabile del Procedimento
(Dott. Alfio Marchese)



Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

Premesso che, con nota pec acquisita al prot. n. 22077/2021 del 13.12.2021, l'Università degli Studi di Palermo ha chiesto di attivare una convenzione individuale con questa Arnas, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione professionale "extra rete formativa", della Dott.ssa Maria Cristina Bordonaro, specializzanda della scuola di Specializzazione in Patologia Chimica e Biochimica Chimica, da effettuarsi presso le U.U. O.O. C.C. di Patologia Clinica (P.O. Garibaldi Centro), Anatomia Patologica (P.O. Garibaldi Nesima) e Medicina Trasfusionale (P.O. Garibaldi Centro)

Che, il periodo di frequenza relativo alla convenzione di che trattasi non potrà superare complessivamente i quattro mesi (04);

Che, il rapporto convenzionale da instaurare nella fattispecie che qui ci occupa sarà di natura individuale;

Che, con nota del 10.01.2022 (Prot. 38/2022/AAGG), il Direttore della U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro, ha espresso parere favorevole ad ospitare la tirocinante;

Che, con nota del 11.01.2022 (Prot. 46/2022/AAGG), il Direttore della U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, ha espresso parere favorevole ad ospitare la tirocinante;

Che, con nota del 09.02.2022 (Prot. 536/2022/AAGG), il Direttore della U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. Garibaldi Nesima, ha espresso parere favorevole ad ospitare la tirocinante;

Che, con nota del 14/02/2022 (Prot. 648/2022/AAGG), il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole in linea sanitaria;

Che, la copertura assicurativa sarà a carico dell'Ateneo, ex art. 10 della convenzione: *"l'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività dello specialista in formazione presso la struttura ospitante"*;

Ritenuto, di prendere atto dei pareri favorevoli formulati, con separate note dai Direttori delle U.U. O.O. di Anatomia Patologica, Patologia Clinica (P.O. Garibaldi Centro) e Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e del parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, in merito alla stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocinio ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture extrauniversitarie, per lo svolgimento di attività non assistenziale, richiesta dall'Università degli Studi di Palermo, con nota pec del 13.12.2021, prot. gen. n. 22077/2021, *ad personam* relativa alla Dott.ssa Maria Cristina Bordonaro, nata a Catania il 23.08.1983;

Ritenuto, di prendere atto dell'art. 10 della convenzione, che: *"l'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività dello specialista in formazione presso la struttura ospitante"*;

Ritenuto, di sottoscrivere digitalmente la convenzione trasmessa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, allegata alla nota pec del 13.12.2021, prot. gen. n. 22077/2021;

Ritenuto, di trasmettere copia della presente delibera e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, al Direttore Medico di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima e Centro, ai Direttori delle U.U. O.O. C.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Anatomia Patologica e Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro ed all'Università degli Studi di Palermo;

Ritenuto di munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto dei pareri favorevoli formulati, con separate note dai Direttori delle U.U. O.O. di Anatomia Patologica, Patologia Clinica (P.O. Garibaldi Centro) e Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e del parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, in merito alla stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocinio ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture extrauniversitarie, per lo svolgimento di attività non assistenziale, richiesta dall'Università degli Studi di Palermo, con nota pec del 13.12.2021, prot. gen. n. 22077/2021, relativa alla Dott.ssa Maria Cristina Bordonaro, nata a Catania il 23.08.1983.

Prendere atto dell'art. 10 della convenzione, che: *"l'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività dello specialista in formazione presso la struttura ospitante"*.

Sottoscrivere digitalmente la convenzione trasmessa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, allegata alla nota pec del 13.12.2021, prot. gen. n. 22077/2021.

Trasmettere copia della presente delibera e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ai Direttori Medici di Presidio dei P.P. O.P. Garibaldi Nesima e Centro, ai Direttori delle U.U. O.O. C.C. di Anatomia Patologica, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro ed all'Università degli Studi di Palermo.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

Prendere atto dei pareri favorevoli formulati, con separate note dai Direttori delle U.U. O.O. di Anatomia Patologica, Patologia Clinica (P.O. Garibaldi Centro) e Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e del parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, in merito alla stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocinio ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture extrauniversitarie, per lo svolgimento di attività non assistenziale, richiesta dall'Università degli Studi di Palermo, con nota pec del 13.12.2021, prot. gen. n. 22077/2021, relativa alla Dott.ssa Maria Cristina Bordonaro, nata a Catania il 23.08.1983.

Prendere atto dell'art. 10 della convenzione, che: "l'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività dello specialista in formazione presso la struttura ospitante".

Sottoscrivere digitalmente la convenzione trasmessa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, allegata alla nota pec del 13.12.2021, prot. gen. n. 22077/2021.

Trasmettere copia della presente delibera e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ai Direttori Medici di Presidio dei P.P. O.P. Garibaldi Nesima e Centro, ai Direttori delle U.U. O.O. C.C. di Anatomia Patologica, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro ed all'Università degli Studi di Palermo.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta La Calzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Attività non Assistenziali Medici e non Medici (*ad personam*)

“CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE ” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NON ASSISTENZIALI (medici e non medici *ad personam*)

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, d'ora in poi Università;

E

A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, con sede in Catania (CT), Piazza Maria del Gesù, 5 (P.IVA/Codice Fiscale) 04721270876, in persona del Direttore Generale, Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo (PA) il 4/1957, domiciliato per la carica in Catania (CT), Piazza Maria del Gesù, 5 di seguito denominata “Struttura Ospitante”, dall'altro;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" ;
- Visto l'art. 6 comma 13 della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- D.I. 716 del 16 settembre 2016 "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria adottato con D.R. n. 1341/2017;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in **Patologia Chimica e Biochimica Chimica** nella seduta del 16/09/2021, con la quale ai fini della formazione specialistica di cui trattasi, è stata ravvisata la necessità di avvalersi di strutture non assistenziali e nella quale si da atto che la struttura individuata dal medesimo Consiglio, ai fini della presente convenzione, è giudicata idonea per gli scopi formativi-didattici e scientifici per assicurare l'adeguato standard formativo agli specializzandi;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 06/12/2021
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- Che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono verificare le attività svolte dai medici in formazione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE e STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in **Patologia Chimica e Biochimica Chimica**, la dott.ssa Maria Cristina Bordonaro, nato a Catania il 23/08/1983, residente in via Angelo Musco n.3 – CAP 95030 Pedara (CT), CF brdmcr83m63c351v cell 328/7126039 email mariacristinabordonaro@gmail.com medico *specializzando* in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in **Patologia Chimica e Biochimica Chimica** dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 07/03/2022 al 06/07/2022

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture:

Strutture di svolgimento del tirocinio: U.O.C. Patologia Clinica (P.O.centro e Nesima) – U.O.C. Anatomia Patologica (P.O. Centro), U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (P.o. Nesina) dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi di Catania

Orari di accesso alle strutture: 24H

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il specializzando svolge le seguenti attività: Cfu professionalizzanti (incluso il tronco comune) previsti dal piano studio della scuola di specializzazione

L'attività dello specializzando non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.



Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Santi Sciacca, indicato come tutor dal soggetto ospitante.

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario Nadia Rosalia Caccamo in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor del soggetto ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata dal dott. Nadia Rosalia Caccamo (tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo).

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specialista in formazione presso la Struttura Ospitante.

Art. 11 – Sicurezza

La Struttura Ospitante assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante l'attività presso le proprie strutture. La Struttura ospitante si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.

Lo Specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Lo specializzando è sottoposto ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente della struttura Ospitante cui sono assegnati. Tali incombenze fanno carico alla Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il lavoratore/specializzando coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.101/2020 e ss.mm.ii. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dai rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

OPPURE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e il soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) *l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii,*

attraverso l'erogazione allo specializzando di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna al soggetto ospitante di copia dell'attestazione finale.

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, lo specializzando è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura ospitante secondo le modalità previste dalla stessa; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui lo specializzando sarà esposto, il soggetto ospitante si impegna a somministrare allo specializzando, formazione specifica e integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;*
- c) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08 nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;*
- d) al medico competente del soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, lo specializzando dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.*

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il lavoratore/specializzando coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dei rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando, che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura dove si svolge il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a disposizione eventuali le uniformi di servizio e quanto sia altresì necessario all'espletamento del tirocinio.

OPPURE

Il soggetto ospitante, nel rispetto dei propri e vigenti regolamenti interni, agevola l'accesso alla mensa dello specializzando, assicura l'accesso e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura dove svolge il tirocinio formativo e mette a disposizione dello specializzando quanto sia altresì necessario all'espletamento del tirocinio.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali.

Art. 15 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 20 – Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.



La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

, li

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

(Prof. Marcello Ciaccio)

TIMBRO E FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

A.R.N.A.S. di Catania

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO

Dr. Maria Cristina Bordonaro

, li